



COMUNE DI CASALBORDINO

PROVINCIA DI CHIETI

P.IVA e Cod. Fisc. 00234500692 - Piazza Umberto I, n. 1 - 66021 - CASALBORDINO (CH)

Settore III - Lavori Pubblici, Espropri e Servizi Cimiteriali

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA - ART. 36 - COMMA 7 DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 E S.M.I.

INDICE

Premesse	3
Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 - Campo di applicazione	4
Art. 3 - Preventiva pubblicazione	5
Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione	5
Art. 5 - Procedimento di iscrizione	6
Art. 6 - Adempimenti per gli operatori economici già iscritti in elenco e/o in piattaforma	6
Art. 7 - Formazione, gestione, aggiornamento e pubblicità dell'elenco	7
Art. 8 - Pubblicazione dell'elenco	8
Art. 9 - Utilizzazione dell'elenco	8
Art. 10 - Cancellazione dall'elenco	11
Art. 11 - Affidamento lavori importo inferiore a 40.000 Euro derogato a 150.000 Euro	11
Art. 12 - Verifica requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di affidamento	12
Art. 13 - Controlli a campione	14
Art. 14 - Affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 Euro	14
Art. 15 - Stipulazione del Contratto	14
Art. 16 - Disposizioni finali	15
Art. 17 - Trattamento dei dati personali	15



COMUNE DI CASALBORDINO

PROVINCIA DI CHIETI

P.IVA e Cod. Fisc. 00234500692 - Piazza Umberto I, n. 1 - 66021 - CASALBORDINO (CH)

Settore III - Lavori Pubblici, Espropri e Servizi Cimiteriali

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA - ART. 36 - COMMA 7 DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 E S.M.I.

Premesse

1. Il Comune di Casalbordino intende adeguare ulteriormente il vigente regolamento per la formazione degli elenchi di operatori economici per l'esecuzione dei lavori da affidare mediante procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2 lettere a), b) c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato in esecuzione alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 30/05/2017 e modificato successivamente in esecuzione alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 31/10/2019, nonché, i relativi criteri di utilizzo, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, 34 e 42 dello stesso Decreto Legislativo ed in ottemperanza alle Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'AN.A.C. con Deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, in ultimo aggiornate con Deliberazione del Consiglio dell'AN.A.C. n. 206 del 01/03/2018.

L'elenco vigente verrà utilizzato secondo i criteri suggeriti dalle predette Linee Guida aggiornate con la sopra citata Deliberazione del Consiglio AN.A.C. n. 206/2018 ed in osservanza a quanto stabilito dall'art. 40 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in tema di obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per le stazioni appaltanti, fatto salvo quanto stabilito all'art. 52 del medesimo Decreto Legislativo.

L'adeguamento del vigente regolamento risulta necessario anche in virtù delle recenti norme derogatorie al Codice dei Contratti: Legge n. 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni 1) sostituita dall'art. 51 della Legge n. 108 del 2021 (c.d. Decreto Semplificazioni 2), quest'ultima, in vigore fino al 30 Giugno 2023.

2. Le Imprese iscritte in tale elenco ufficiale ovvero quelle interessate all'iscrizione dovranno contestualmente accreditarsi nella piattaforma telematica dell'Ente al fine di consentire al Comune l'invito ad eventuali gare di appalto ovvero l'affidamento diretto di lavori pubblici nelle modalità stabilite dall'art. 40 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in vigore dal 18 Ottobre 2018.

3. A tal fine occorre procedere, in attuazione dell'art. 36, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla formazione dell'elenco delle Imprese da invitare alle procedure negoziate che verranno attivate per i lavori di importo inferiore al 1.000.000 di Euro da effettuarsi nel territorio del Comune di Casalbordino.

4. L'elenco sarà utilizzato per gli affidamenti diretti inferiori a 40.000 Euro, aggiornato in via derogatoria a 150.000 Euro, e/o per le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara per lavori di importo fino a 1.000.000 di Euro.

5. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli art. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la Determinazione a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 Giugno 2023 così come stabilito dall'art. 51 della Legge n. 108 del 2021 (c.d. Decreto Semplificazioni 2).

6. L'elenco potrà essere utilizzato anche per affidamenti di importo inferiore a 150.000 Euro, mediante "affidamento diretto" ai sensi dell'art. 1, comma 2 - lettera a) della Legge n. 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni 1) sostituita dalla Legge n. 108 del 2021 (c.d. Decreto Semplificazioni 2); in tal caso la Stazione Appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50; per tali affidamenti gli operatori economici dovranno essere selezionati in relazione al possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.

7. La formazione ed utilizzo dell'elenco, quale elenco aperto di operatori economici, costituisce indagine di mercato cumulativa per più affidamenti, in conformità a quanto indicato al punto 5.1.6 delle Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con Deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate con Deliberazione n. 206 del 01/03/2018.

8. I criteri di aggiudicazione di ogni singola procedura verranno approvati con la Determinazione a contrattare.

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, la tenuta, la pubblicità e le modalità di utilizzo dell'elenco di Imprese del Comune di Casalbordino. L'elenco delle Imprese è diviso per categorie di lavori.

2. All'elenco potranno iscriversi gli operatori economici in possesso dei requisiti necessari di cui ai successivi articoli stabiliti nel presente regolamento.

3. Le categorie dei lavori oggetto delle procedure negoziate da avviare di importo complessivo a base di gara inferiore ad 1.000.000 Euro, sono quelle indicate nell'Allegato A di cui all'art. 61, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. in particolare: Categorie di Opere Generali e Categorie di Opere Specializzate.

La Stazione Appaltante si riserva l'opportunità di integrare l'elenco delle suddette categorie in base alla propria programmazione.

4. Fanno parte dei lavori oggetto di affidamento quelli di importo inferiore a 150.000 Euro aventi natura analoga alle lavorazioni delle categorie indicate ai precedenti commi.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. L'elenco sarà utilizzato per individuare gli operatori economici qualificati da interpellare per l'affidamento di lavori, fino al 30 Giugno 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 2 - lettera a) della Legge n. 120/2020 sostituita dalla Legge n. 108 del 2021 e dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché, per le procedure relative ad interventi di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i. entro il limite di 200.000 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

2. La vigente procedura negoziata di cui al precedente comma prevede che siano invitati per l'esecuzione dei lavori pubblici: almeno n. 5 (cinque) operatori economici per lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro ed inferiore a 1.000.000 Euro ed almeno n. 10 (dieci) operatori economici per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 Euro ed inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione delle Imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Art. 3 - Preventiva pubblicazione

1. La formazione dell'elenco avviene previa pubblicazione di apposito Avviso Pubblico all'Albo On-Line sul sito internet del Comune di Casalbordino per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni. Nell'Avviso Pubblico saranno indicati i requisiti e le modalità per l'iscrizione, nonché, la documentazione da presentare.

2. L'aggiornamento dei criteri e dell'utilizzo di cui al presente regolamento relativi al vigente elenco di Imprese avviene con le stesse modalità di pubblicazione dell'Avviso Pubblico principale di costituzione dello stesso, per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni, da emanare sul profilo della Stazione Appaltante alla sezione: "Amministrazione Trasparente".

Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione

1. L'Impresa per ottenere l'iscrizione all'elenco, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti alla categoria per la quale chiede l'iscrizione;
- possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- possesso dei requisiti di ordine speciale dell'art. 84 del vigente Codice dei Contratti Pubblici; nello specifico dell'attestazione SOA, corrispondente alle lavorazioni ed alle classifiche richieste, ovvero, dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria previsti ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore, questi ultimi, relativamente ai lavori di importo inferiore a 150.000 Euro.

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

2. Il possesso dei requisiti auto dichiarati sarà accertato dal Settore III in occasione delle selezioni per la partecipazione alle singole procedure di gara ovvero degli affidamenti diretti.

Prima dell'invio delle lettere d'invito ovvero richiesta di offerta sarà verificato il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari delle Imprese da invitare; per le Imprese in possesso di attestazione SOA verrà verificata la stessa sul sito dell'A.N.A.C. nella Sezione "Casellario alle Imprese" mentre per quelle non in possesso di attestazione SOA si richiederà la documentazione prevista dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli rispetto alle dichiarazioni rese. In ogni momento l'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti l'invio di attestazioni, autocertificazioni o altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi.

4. Dopo l'iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio, dovrà essere comunicata tempestivamente ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerente al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 5 - Procedimento di iscrizione

1. L'Impresa che intende essere inserita nell'elenco dovrà far pervenire a mezzo P.E.C. dal giorno di pubblicazione dell'Avviso Pubblico entro l'orario ed il termine di scadenza in esso stabiliti, l'istanza di iscrizione secondo l'allegato modello predisposto, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta, corredata dalla documentazione richiesta. L'impresa interessata, inoltre, contestualmente alla predetta modalità di iscrizione mediante P.E.C., dovrà procedere all'accREDITAMENTO sulla piattaforma ufficiale istituita dall'Ente disponibile sulla Home Page del sito web comunale indicando anche sulla stessa la/le categoria/e di lavoro/i per la/e quale/i chiede l'iscrizione in correlazione con quanto dichiarato nella rispettiva modulistica inviata ovvero da inviare ufficialmente presso il Comune.

2. L'operatore economico non verrà iscritto ufficialmente nell'elenco qualora non avrà inviato a mezzo P.E.C. il modello predisposto compilato, ovvero, una dichiarazione analoga contenente tutti i dati indicati nel medesimo documento, sebbene, risulti già accreditato nella piattaforma dell'Ente.

3. L'accREDITAMENTO all'interno della piattaforma dell'Ente è condizione essenziale per l'inserimento dell'Impresa nel relativo elenco; in assenza di tale adempimento l'operatore economico non sarà inserito all'interno dello stesso pertanto non potrà essere interpellato per eventuali affidamenti diretti e/o procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nei modi previsti dal presente regolamento.

4. L'Impresa dovrà quindi indicare nella modulistica predisposta dal Comune e sulla piattaforma ufficiale dell'Ente la/le categoria/e con la/e classificazione di lavoro/i esercitata per la/e quale/i chiede l'iscrizione. Può essere richiesta l'iscrizione in più categorie; l'Impresa interessata inoltre dovrà necessariamente allegare in corso di accREDITAMENTO alla piattaforma telematica dell'Ente un documento di identità del Legale Rappresentante della stessa firmato digitalmente; potrà allegare nel sistema telematico la suddetta modulistica di cui al precedente comma 1 compilata in ogni parte, ovvero, ogni altra eventuale documentazione ritenuta utile dalla stessa (Attestato S.O.A., Certificazioni di Qualità, ecc.) tutto in formato PDF anche in forma scansionata dell'originale. L'iscrizione all'elenco avverrà per le categorie e classifiche dichiarate con l'istanza di iscrizione. L'omessa indicazione nell'istanza delle classifiche e categorie ovvero dei requisiti posseduti non consentirà l'iscrizione all'elenco.

5. Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione dell'Avviso Pubblico, nonché, quelle non conformi alle prescrizioni dettate. Sono da considerarsi inseriti nell'elenco Imprese che in seguito ad istanza presentata secondo le modalità indicate nell'Avviso Pubblico e nel presente regolamento, non riceveranno comunicazione di diniego all'iscrizione o richiesta di documentazione integrativa.

Qualora la documentazione presentata non risulti completa o esauriente, il procedimento di iscrizione resta sospeso sino a che il soggetto non fornisca le richieste integrazioni.

6. E' vietata la presentazione di domande per la medesima categoria a titolo individuale e come componente di Consorzi. E' vietata la presentazione di domande per la medesima categoria quale componente di più Consorzi.

Solo in caso di Società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra i soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco per la medesima categoria, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Art. 6 - Adempimenti per gli operatori economici già iscritti in elenco e/o in piattaforma

1. L'operatore economico già iscritto nell'elenco delle Imprese secondo le modalità di cui al precedente articolo 5 può chiedere in qualsiasi momento modifiche della categoria di iscrizione mediante apposita istanza a mezzo P.E.C. corredata dalla documentazione attestante la sussistenza

dei requisiti previsti; tali variazioni devono avvenire contestualmente anche sulla piattaforma dell'Ente.

2. Le Imprese già iscritte in elenco, secondo le modalità di cui al precedente articolo 5, ed anche accreditate sulla piattaforma potranno allegare la predetta modulistica/documentazione di cui al suddetto comma 1 all'interno dello stesso portale chiedendo opportuna assistenza telematica agli indirizzi/contatti presenti sul portale e che fornirà l'Ente mediante opportuno Avviso Pubblico e/o comunicazione, ovvero, a seguito di richiesta dell'operatore economico interessato.

3. Le Imprese iscritte con riserva negli elenchi approvati dell'ultimo semestre e non ancora accreditate sulla piattaforma dell'Ente verranno cancellate definitivamente con l'entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento, in quanto, le stesse sono state invitate a procedere all'accredito mediante apposita P.E.C. ed Avviso Pubblico emanato all'Albo On-Line ed alla sezione: "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente.

4. Il solo accreditamento nella piattaforma dell'Ente non costituisce condizione per l'iscrizione ufficiale nell'elenco degli operatori economici, pertanto, l'Ente potrà eliminare dalla piattaforma le Imprese eccedenti che non risultino ancora iscritte nell'elenco ufficiale nei modi previsti all'articolo 5 ed al presente articolo 6.

Art. 7 - Formazione, gestione, aggiornamento e pubblicità dell'elenco

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di attuazione dei Lavori Pubblici dell'Ente, al fine di poter rispettare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza sanciti dalle norme in vigore, nonché, di favorire la rotazione tra tutti gli operatori economici idonei in possesso dei necessari requisiti di qualificazione ed in relazione all'oggetto ed al valore dell'appalto, per l'affidamento dei Lavori Pubblici in programmazione dell'Ente, procederà ad individuare le Imprese da invitare, risultanti dal predetto elenco, secondo le modalità ed i criteri stabiliti al successivo articolo 9.

2. L'elenco sarà utilizzato per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure in oggetto che si renderanno necessarie esperire nel periodo successivo all'approvazione dello stesso ed ai relativi aggiornamenti.

3. Gli operatori economici inseriti nell'elenco approvato saranno invitati dall'Ente secondo le modalità riportate al successivo articolo 9.

4. La valutazione delle istanze di inserimento o modifica e l'aggiornamento dell'elenco avverrà a cura degli incaricati del Settore Lavori Pubblici, entro il termine di 30 (trenta) giorni. Il Responsabile del Procedimento ovvero Operatore Amministrativo dell'Ente è responsabile del corretto inserimento dei dati negli applicativi specifici di gestione dell'elenco.

L'iscrizione in elenco non costituisce prova di possesso dei requisiti generali per l'affidamento di lavori che, invece, dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione di ciascuna procedura di affidamento.

5. L'elenco delle Imprese, continuerà ad essere incrementato delle nuove istanze e stilato secondo l'ordine cronologico di ricezione ai soli fini dell'attribuzione della relativa numerazione/codifica necessaria per ogni procedura di gara la cui selezione avverrà mediante il criterio di cui al successivo articolo; tale elenco sarà aggiornato semestralmente sulla base di nuove richieste pervenute in corso d'anno a partire dalla data della prima approvazione mediante apposita Determinazione del Responsabile del relativo Settore.

Anche per le future iscrizioni dovrà farsi riferimento ai criteri stabiliti nel presente Avviso Pubblico; tali nuove richieste dovranno essere redatte utilizzando l'apposito modello allegato di cui all'articolo 5 - comma 1, presentandolo all'Ente secondo le modalità indicate nello stesso Avviso.

6. Gli elenchi sono soggetti a revisione, su iniziativa dell'Amministrazione, con la cancellazione degli operatori economici che abbiano perduto i requisiti nei modi previsti al successivo articolo 10, ovvero, su richiesta degli stessi interessati e/o verifiche d'Ufficio mediante l'apposita sezione dell'A.N.A.C., con la collocazione in diverse sezioni dell'elenco. In ogni caso gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Amministrazione il venire meno dei requisiti per l'iscrizione a talune o a tutte le sezioni dell'elenco, nonché, tutte le variazioni sulla Ragione Sociale, assetto societario, fusioni ovvero assorbimento di Società, indirizzo, telefono/cellulare, fax, E-Mail e P.E.C.

7. Le modifiche dell'elenco delle Imprese approvato potrà avvenire in qualsiasi momento per i motivi di cui al precedente comma 6 mediante opportuna Determinazione del Responsabile del Settore III.

Art. 8 - Pubblicazione dell'elenco

1. La pubblicazione dell'elenco delle Imprese di cui ai suddetti articoli avverrà a cura del Settore, sulla relativa Sezione del sito ufficiale del Comune di Casalbordino; lo stesso, sarà reso pubblico secondo l'ordine alfabetico delle Ditte iscritte, generato automaticamente, inoltre, verrà aggiornato secondo la periodicità stabilita nei capoversi precedenti.

Art. 9 - Utilizzazione dell'elenco

1. In occasione di ogni procedura di gara da espletare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2 - lettera a) della Legge n. 120/2020 sostituita dalla Legge n. 108/2021, ed al fine di osservare i principi di non discriminazione, di rotazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, concorrenza e trasparenza, il R.U.P. inviterà a presentare offerta il seguente numero di operatori economici, così da garantire i minimi previsti dalle citate norme derogatorie all'art. 36 - comma 2, lettera b), c) e c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. fino al 30 Giugno 2023, ovvero, da diversa disposizione normativa:

- almeno n. 5 (cinque) per lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro ed inferiore a 1.000.000 di Euro;

Il R.U.P. potrà invitare per motivate ragioni, da indicare sulla Determinazione a contrarre, una quantità maggiore di operatori economici rispetto a quelli sopra indicati nel presente comma, anche al fine di garantire il principio del "favor participationis", il cui numero verrà stabilito, per ciascuna gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, in occasione delle relative estrazioni delle Imprese, nei modi stabiliti al successivo comma 3 del presente articolo.

E' facoltà del R.U.P., altresì, invitare per motivate ragioni, da indicare sulla Determinazione a contrarre, più di un operatore economico per l'affidamento di lavori il cui importo sia inferiore a 150.000 Euro, entro il periodo derogatorio di cui all'art. 51 della Legge n. 108/2021, da selezionare nei modi stabiliti al successivo comma 2; diversamente, così come stabilito dalla citata norma, per lavori il cui importo sia inferiore a 150.000 Euro si procederà mediante affidamento diretto il cui operatore economico dovrà essere selezionato all'interno dell'elenco costituito dall'Ente in relazione al possesso di pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto dei lavori da affidare.

2. Il criterio di scelta degli operatori economici da invitare alle suddette procedure, relativamente alla categoria prevalente del lavoro da eseguire, oltre a rispettare almeno il numero minimo indicato al precedente comma, variabile in base all'importo lavori, dovrà avvenire mediante estrazione telematica (random) tra tutte le Imprese appartenenti alla categoria prevalente interessata dal lavoro rispettando le fasce di importo riportate successivamente consentendone la preventiva selezione e partecipazione alle rispettive gare nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

3. Le operazioni di estrazione da espletarsi in seduta pubblica saranno rese note dalla Stazione Appaltante almeno 2 (due) giorni prima delle stesse mediante Avviso Pubblico da emanare nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", nel quale, dovranno essere riportati l'oggetto dei lavori, la data, l'ora ed il luogo di espletamento, da pubblicare all'Albo On-Line almeno 2 (due) giorni prima delle rispettive operazioni.

L'estrazione telematica avverrà per ciascuna procedura di gara tra tutti i numeri/codici assegnati dal R.U.P. e corrispondenti ai soli operatori economici aventi i necessari requisiti di cui al precedente articolo 4, prendendo a riferimento la categoria e classifica dei lavori da realizzare per l'appalto in questione e nel rispetto delle fasce di importo riportate al successivo comma 6; le operazioni di estrazione verranno riportate in apposito verbale da pubblicare alla relativa sezione "Amministrazione Trasparente". Nel suddetto verbale verrà riportato, preventivamente alle operazioni di estrazione, il numero esatto degli operatori economici che il R.U.P. intenderà invitare nel rispetto nel quantitativo minimo indicato al precedente comma 1 del presente articolo.

4. Ai fini dell'estrazione delle Imprese il principio di rotazione degli inviti ovvero il principio di rotazione negli affidamenti diretti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, quando ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- 1) i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, hanno ad oggetto lavori rientranti nella medesima categoria di opere;
- 2) i due affidamenti rientrano all'interno della medesima fascia di valore economico riportate successivamente;
- 3) l'Ente opera limitazioni al numero di operatori economici invitati.

5. In relazione alla condizione di cui al precedente punto 1) ai fini dell'individuazione della categoria dei lavori si fa riferimento a quelle previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In caso di appalti misti, ossia con più prestazioni eterogenee, si terrà in considerazione la categoria prevalente e relativa classifica con il relativo incremento di cui al comma 2 del presente articolo previsto dall'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore.

6. In relazione alla condizione di cui al precedente comma 4 - punto 2) oppure nei casi previsti al comma 1, il presente regolamento stabilisce, ai fini della rotazione, le fasce di valore economico determinate avendo a riguardo quantità, importi e tipologie degli affidamenti effettuati dall'Ente e per i lavori tenendo, altresì, conto delle classifiche previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori, che di seguito vengono riportate:

- importi fino a 40.000 Euro;
- importi pari o superiori a 40.000 Euro ed inferiore a 75.000 Euro;
- importi pari o superiori a 75.000 Euro ed inferiore a 150.000 Euro;
- importi pari o superiori a 150.000 Euro ed inferiore a 309.600 Euro;
- importi pari o superiori a 309.600 Euro ed inferiore a 619.200 di Euro;
- importo pari o superiori a 619.200 Euro ed inferiore a 1.000.000 di Euro.

In caso in cui il R.U.P. ravvisi la necessità di invitare, per motivate ragioni, più di un operatore economico nella fascia di importo lavori fino a 150.000 Euro, dovrà essere garantita la rotazione con l'applicazione di quanto indicato al precedente articolo 9 - comma 4.

7. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36 del Codice dei Contratti Pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, deve essere garantito, in aderenza al

principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune Imprese, favorendo in funzione pro-concorrenziale la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un Contratto pubblico.

8. Verrà pertanto non considerata l'Impresa che sarà stata già invitata ovvero risultata aggiudicataria nell'appalto precedente qualora ricorrano le condizioni di cui al suddetto comma 4 - punto 1), punto 2) e punto 3) del presente articolo fino all'esaurimento degli operatori economici.

9. E' facoltà del R.U.P. invitare alle gare, previa indagine di mercato, anche operatori economici non iscritti nell'elenco, ove siano presenti, per la categoria interessata, un insufficiente numero di Ditte.

10. L'inclusione dell'Impresa nell'elenco non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori ed il Comune di Casalbordino non è assolutamente vincolato nei confronti dell'operatore economico iscritto. Gli operatori economici non specificatamente invitati non verranno ammessi alla fase di consultazione.

11. Nella Determinazione a contrarre relativa ad ogni singolo appalto da esperire mediante le suddette procedure dovrà essere, rispettivamente, indicato e richiamato:

- il criterio di aggiudicazione da adottare (criterio del prezzo più basso o criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- l'elenco delle Imprese da invitare alla gara in questione, nell'occasione predisposto, composto dal suddetto numero di operatori economici di cui al precedente comma 1 ed in possesso dei necessari requisiti indicati all'articolo 4 del presente regolamento, variabile in base all'importo lavori, il quale, conservato agli atti del Settore III, non sarà pubblicato per ovvi motivi di segretezza.

12. Ferme restando le ipotesi previste dalla vigente normativa per gli affidamenti diretti ad un operatore economico determinato, l'utilizzo dell'elenco approvato, come sopra costituito, non è comunque vincolante per l'affidamento di Contratti di importo inferiore a 150.000 Euro, soglia entro la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha la facoltà di individuare direttamente, al di fuori dello stesso, gli operatori economici da consultare sempre nel rispetto della rotazione ed in relazione al possesso di pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto dei lavori da affidare.

La Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di affidare i lavori pubblici oggetto del presente regolamento, il cui importo sia compreso nelle fasce indicate al precedente articolo 9 - comma 4 - punto 2), mediante procedure aperte di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. anche in relazione alla particolare tipologia dell'intervento.

13. Per contro, la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali l'Ente, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei Contratti Pubblici ovvero dallo stesso in caso consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

14. Il principio di rotazione deve tendenzialmente essere applicato dall'Ente in modo unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell'ambito dell'Ente stesso.

15. Per gli affidamenti diretti un'ulteriore richiesta di offerta al contraente uscente ha carattere eccezionale, dovendosi evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo allo stesso e richiede un onere motivazionale più stringente. L'Ente motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, che deve emergere in seguito ad una corretta escussione del mercato. Solo in presenza di oggettive ragioni

che possano condurre a rischi di scarsa competizione è possibile richiamare il contraente uscente, tenendo in questo caso conto, altresì, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

16. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 Euro (ovvero al diverso importo eventualmente definito in sede di aggiornamento delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con Deliberazione n. 1097 del 26/10/2016), è consentito tuttavia derogare all'applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella Determinazione di affidamento.

Art. 10 - Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'elenco delle Imprese è prevista nei seguenti casi:

- 1) sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente articolo 4;
- 2) accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione;
- 3) a seguito di istanza scritta da parte dell'interessato;
- 4) accertata cessazione dell'Impresa anche senza preventiva comunicazione della stessa.

2. Il procedimento di cancellazione per i motivi di cui al punto 1) ed al punto 2) del precedente comma, sarà avviato con la comunicazione all'Impresa e fissazione del termine di 10 (dieci) giorni per eventuali contro deduzioni. Decorso tale termine, in mancanza di contro deduzioni ritenute valide, il Responsabile del Procedimento con apposita Determinazione del Responsabile di Settore III procede alla cancellazione definitiva, con la quale si ridefinirà l'elenco degli operatori economici del rispettivo semestre, depurato delle Ditte eliminate.

3. La cancellazione dell'Impresa dall'elenco, a seguito di relativa istanza scritta da parte dell'interessato, così come previsto al punto 3) - comma 2 del presente articolo, avverrà mediante opportuna Determinazione del Responsabile di Settore III con la quale si ridefinirà l'elenco degli operatori economici del rispettivo semestre, depurato delle Ditte che ne hanno richiesto l'eliminazione dallo stesso.

4. La cancellazione per i motivi indicati al precedente comma 1 preclude la nuova iscrizione per 3 (tre) anni.

Art. 11 - Affidamento lavori importo inferiore a 40.000 Euro derogato a 150.000 Euro

1. Per lavori di importo inferiore a 5.000 Euro (I.V.A. esclusa) non vi è obbligo del ricorso al mercato elettronico (M.E.P.A.) ovvero alla piattaforma dell'Ente, fatta salva la verifica che non siano attive apposite convenzioni inerenti all'oggetto dell'affidamento.

2. Per affidamenti di importo inferiore a 1.000 Euro (I.V.A. esclusa), per esigenze di semplificazione e ragioni di economia procedimentale, il Responsabile del Settore - su proposta del Responsabile Unico del Procedimento - può procedere con affidamento diretto con sintetica motivazione sulla scelta dell'operatore economico operando, laddove possibile, il principio di rotazione di cui al presente regolamento.

3. Per procedere all'affidamento si potrà eventualmente effettuare un'indagine di mercato o una comparazione di preventivi mediante l'uso di strumenti informatici e/o fare ricorso al mercato elettronico.

4. A seconda della tipologia di strumento utilizzato (strumenti informatici dell'Ente o mercato elettronico o adesioni a convenzioni), verificato il possesso dei requisiti di ordine generale nelle

modalità di cui al successivo paragrafo, il perfezionamento contrattuale avviene (successivamente all'adozione della Determinazione del Responsabile del Settore di affidamento diretto che contiene l'impegno di spesa) mediante una delle seguenti modalità:

- scambio di corrispondenza commerciale, firmata digitalmente, tramite P.E.C.;
- sottoscrizione dell'Ordine Diretto di Acquisto, della Trattativa Diretta o della Richiesta di Offerta;
- sottoscrizione ordinativo/verbale dei lavori.

4. L'Ente può esonerare l'affidatario dalla presentazione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, con motivazione, subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

5. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 5.000 Euro e inferiore a 40.000 Euro (I.V.A. esclusa) derogato fino al 30 Giugno 2023 a 150.000 Euro (I.V.A. esclusa) è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico (M.E.P.A.) ovvero alla piattaforma telematica dell'Ente di cui al precedente articolo 5.

6. Anche se l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento di lavori mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, qualora il Responsabile Unico del Procedimento lo ritenga opportuno potrà porre in essere delle procedure comparative fra più soggetti (analisi di mercato, richiesta preventivi informali, richiesta di offerta sul mercato elettronico) o altre modalità declinate dalle Linee guida A.N.A.C. n. 4.

6. Individuato l'operatore economico, effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale nonché di quelli eventualmente richiesti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, nelle modalità di cui al successivo paragrafo, il perfezionamento contrattuale avviene con l'adozione della Determinazione del Responsabile del Settore di affidamento diretto che contiene l'impegno di spesa mediante una delle seguenti modalità:

- scambio di corrispondenza commerciale, firmata digitalmente, tramite P.E.C.;
- sottoscrizione dell'Ordine Diretto di Acquisto, della Trattativa Diretta o della Richiesta di Offerta;
- sottoscrizione ordinativo/verbale dei lavori;
- attraverso restituzione della Determinazione di aggiudicazione sottoscritta digitalmente dal Responsabile del Settore con accettazione della medesima da parte del contraente.

7. L'Ente può esonerare l'affidatario dalla presentazione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, con motivazione, subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 12 - Verifica requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di affidamento

1. Per gli affidamenti effettuati tramite procedura negoziata, a prescindere dall'importo, la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali deve essere effettuata sull'aggiudicatario.

2. Per gli affidamenti diretti è fatto obbligo di seguire quanto segue (Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C.):

- a) per lavori di importo fino a 5.000 Euro (I.V.A. esclusa) in caso di affidamento diretto l'Ente ha facoltà di procedere alla stipula del Contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il

possesso dei requisiti di carattere generale (di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici) e speciale, ove previsti. In tal caso l'Ente procede, comunque prima della stipula del Contratto da effettuarsi nelle forme già sopra indicate, alle seguenti verifiche:

- consultazione del casellario A.N.A.C.;
- verifica del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
- sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex art. 1, comma 52, L. n. 190/2012).

Il Contratto di Appalto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del Contratto;

b) per lavori di importo superiore a 5.000 Euro (I.V.A. esclusa) e non superiore a 20.000 Euro (I.V.A. esclusa) in caso di affidamento diretto l'Ente ha facoltà di procedere alla stipula del Contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale (di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici) e speciale, ove previsti. In tal caso l'Ente procede comunque, prima della stipula del Contratto da effettuarsi nelle forme già sopra indicate, alle seguenti verifiche:

- consultazione del casellario A.N.A.C.;
- verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, Legge n. 190/2012).

Il Contratto di Appalto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del Contratto di Appalto.

c) per lavori di importo superiori a 20.000 Euro (I.V.A. esclusa) in caso di affidamento diretto l'Ente prima di stipulare il Contratto procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, Legge n. 190/2012).

Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito di mercati elettronici (M.E.P.A.) di cui all'art. 36, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici, il R.U.P. verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economico e finanziari e tecnico professionali qualora richiesti, in quanto, i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

sono assorbiti dal M.E.P.A.

A norma dell'art. 36, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, l'Ente può decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificatamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se ci si avvale di tale facoltà, occorre verificare in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici stabiliti dall'Ente; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97 del medesimo decreto. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del Contratto.

Art. 13 - Controlli a campione

1. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, l'Ente è tenuto ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445.

2. Entro il primo trimestre di ciascun anno solare successivo, per gli affidamenti diretti di lavori di importo fino a 20.000 Euro (I.V.A. esclusa) per i quali i vari Responsabili di Settore/Responsabili Unici di Procedimento hanno affidato in esito alle semplificazioni sulle verifiche dei requisiti previste dalla Linea Guida A.N.A.C. n. 4, occorrerà procedere ad effettuare controlli a campione con le seguenti modalità:

- percentuale significativa di controlli da effettuare: 10% arrotondato all'unità superiore;
- sorteggio degli operatori economici;
- svolgimento completo delle verifiche dei requisiti autocertificati;
- redazione di apposito verbale delle operazioni svolte.

Art. 14 - Affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 Euro

1. Per le procedure previste per affidamenti di lavori pari o superiori a 1.000.000 (I.V.A. esclusa) e fino alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti l'Ente procede, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., art. 36, comma 2 - lettera d) mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 60 del medesimo Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.

Art. 15 - Stipulazione del Contratto

1. I Responsabili di Settore competenti stipulano, di norma entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva efficace, salvo diverso termine previsto nell'invito ad offrire, ovvero nell'ipotesi di differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, i Contratti concernenti le competenze delle strutture cui sono preposti, anche con l'utilizzo di strumentazioni telematiche.

2. Il Contratto di Appalto a norma dell'art. 32, comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici non può comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 76 del Codice dei Contratti Pubblici, fatti salvi i casi previsti dall'art. 32, comma 10 del medesimo Codice.

Il termine dilatorio di cui al citato comma 9 non si applica nei seguenti casi:

- a) se a seguito dell'inoltro degli inviti nel rispetto del Codice dei Contratti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

- b) appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 del Codice dei Contratti;
- c) acquisto effettuato attraverso il Mercato Elettronico (strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo Europeo basati su un sistema tale da attuare procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica);
- d) affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del Codice dei Contratti, quindi, inferiori a 150.000 Euro.

3. Fermo quanto previsto dal precedente articolo 14 per gli affidamenti di importo inferiori a 40.000 Euro (I.V.A. esclusa), la stipula dei Contratti di importo pari o superiore a 40.000 Euro (I.V.A. esclusa), avviene, a pena di nullità, in modalità elettronica:

- a) in forma Pubblica Amministrativa a cura del Segretario Comunale in qualità di Ufficiale rogante, oppure in forma Pubblica con Ministero di Notaio, se ritenuto opportuno dal Segretario Comunale, qualora si sia utilizzata la procedura ordinaria per la selezione del contraente;
- b) mediante scrittura privata qualora si sia utilizzata la procedura negoziata per la selezione del contraente, nonché, tramite scambio di corrispondenza/buono d'ordine nei casi in cui prevalga tale uso oppure qualora si tratti di Contratti le cui lavorazioni non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale.

4. Per le R.D.O. nel mercato elettronico (M.E.P.A.) la stipulazione avviene mediante il documento generato dal relativo sistema.

5. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del Contratto sono a carico del contraente, salvo che la legge o la Determinazione a contrattare non dispongano diversamente.

Art. 16 - Disposizioni finali

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa o delle Linee Guida A.N.A.C. in materia troveranno immediata ed automatica applicazione, salvo il caso in cui risulti necessario modificare espressamente le previsioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la Deliberazione di approvazione dello stesso.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

1. I dati forniti relativi alle Imprese richiedenti l'iscrizione nell'elenco saranno trattati dal Comune di Casalbordino ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea in vigore dal 25 Maggio 2018 per finalità unicamente connesse alla selezione e per l'eventuale successiva stipula e gestione del Contratto di lavori.